



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2011 (17.08)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0241 (COD)**

---

**7906/2/11  
REV 2 ADD 1**

**ENV 215  
MI 148  
CODEC 450  
PARLNAT 193**

#### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – (rifusione)  
- Motivazione del Consiglio  
Adottata dal Consiglio il 19 luglio 2011

---

## **I. INTRODUZIONE**

Il 16 dicembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta al Consiglio. Essa si basa sull'articolo 192 del TFUE (ex articolo 175 CE).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere in data 11 giugno 2009. Il Comitato delle regioni ha adottato il parere il 4 dicembre 2009.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 3 febbraio 2011.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 19 luglio 2011.

## **II. OBIETTIVO**

La proposta è intesa a:

- fare maggiore chiarezza sui prodotti contemplati dall'attuale direttiva RAEE<sup>1</sup> e semplificare le procedure amministrative,
- aumentare l'efficacia della raccolta differenziata dei RAEE, con un tasso di raccolta fissato in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nazionale nei tre anni precedenti,
- incoraggiare la preparazione per il riutilizzo di RAEE interi, elevando l'obiettivo di riciclaggio (+5%),
- contribuire alla lotta contro le spedizioni illecite fissando le condizioni applicabile alle spedizioni di AEE usate che si sospetta siano RAEE.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

#### 1. Prescrizioni generali

Il Parlamento europeo ha adottato 86 emendamenti alla proposta della Commissione. 33 sono accettabili per il Consiglio, che li ha pertanto inseriti nella sua posizione in prima lettura (integralmente, parzialmente o in linea di principio).

Il Consiglio non ha accolto gli altri emendamenti perché non sono coerenti con altre parti della sua posizione in prima lettura.

La posizione del Consiglio in prima lettura introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle contemplate nella posizione del Parlamento europeo. La sottostante sezione 4 descrive le principali modifiche sostanziali. Sono inoltre state introdotte modifiche redazionali per precisare il testo e per garantire la coerenza complessiva della proposta.

La Commissione ha dichiarato di non essere in grado di accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

#### 2. Emendamenti del PE inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione del Consiglio in prima lettura include gli emendamenti 2, 94, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 98, 20, 21, 24, 27, 29, 99, 102, 36, 37, 44, 45, 57, 62, 65, 66, 68, 78, 97, 80, 82, 81, 83, 86 e 88, integralmente o parzialmente, oppure del testo con le stesse o in parte le stesse finalità. Tuttavia:

È previsto un periodo di 6 anni (articolo 2) prima dell'entrata in vigore dell'ambito di applicazione aperto. Questo periodo transitorio permette la revisione dell'ambito di applicazione aperto da parte della Commissione e la presentazione, se necessario, di una proposta legislativa. Durante il periodo transitorio l'ambito di applicazione continuerà ad essere analogo a quello della direttiva attualmente in vigore (Allegati I e II), ad eccezione dei pannelli fotovoltaici.

Parallelamente all'ambito di applicazione aperto, sono previste alcune nuove esclusioni che sono correlate, se necessario, alle nuove definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva (emendamenti 2, 12, 13, 14, 15, 16, 98, 20, 21, 78 e 97 connessi all'ambito di applicazione).

L'articolo 4 prevede l'incoraggiamento della progettazione ecocompatibile delle AEE, mentre l'esigenza di elaborare ulteriori specifiche per la progettazione ecocompatibile nell'ambito della direttiva 2009/125/CE è fatta valere nel considerando 10 (emendamento 24). L'articolo 8 prevede l'elaborazione di norme per il trattamento di RAEE con l'inserimento di un riferimento alla direttiva quadro sui rifiuti (emendamento 99). Per quanto riguarda l'allegato II, possono essere adottate modifiche mediante atti delegati, benché non sia previsto un riferimento specifico ai nanomateriali (emendamento 102).

Gli obblighi concernenti le spedizioni, il monitoraggio e l'ispezione per quanto riguarda le AEE usate figurano all'articolo 23 e nell'allegato VI (emendamento 36).

3. Emendamenti del PE non inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura

Gli emendamenti 1, 3, 4, 101, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 26, 28, 95, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 92 and 100, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 96, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 non sono stati inclusi per i motivi seguenti:

Emendamenti 1 e 5: agli articoli 8 e 11 figurano, rispettivamente, disposizioni sulle norme e la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, senza modifica dei considerando ma sulla falsariga del tenore di tali emendamenti.

Gli emendamenti 3, 4, 6, 9, 11 sul ruolo e la responsabilità dei vari soggetti interessati, dai produttori e distributori ai consumatori, comuni e operatori che effettuano il riciclo, riflettono preoccupazioni che in parte e in linea di massima sono condivise dal Consiglio. Tuttavia, il Consiglio sostiene che la responsabilità primaria per il trattamento dovrebbe incombere inequivocabilmente ai produttori e non ritiene che i consumatori debbano, per mezzo della direttiva, garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta (emendamento 6). Per quanto riguarda il ruolo dei distributori che immettono per la prima volta AEE sul mercato di uno Stato membro (commercio interno all'Unione, emendamento 9), il Consiglio ritiene più opportuno considerare tali distributori alla stregua di produttori. Ha modificato di conseguenza la definizione di "produttore" all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), per tener conto di questa e altre difficoltà che gli Stati membri devono affrontare nell'assicurare l'attuazione pratica della direttiva. L'esigenza di evitare oneri molteplici e l'eventuale nomina di un rappresentante legale sono affrontate rispettivamente nell'articolo 12, paragrafo 5 e nell'articolo 17.

L'emendamento 101, poiché rischi specifici, compresi quelli provenienti dai nanomateriali, possono essere affrontati dalla Commissione nel quadro dell'articolo 8 e di eventuali modifiche dell'allegato VII sul trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE.

Emendamento 7 ed emendamenti 47, 48, 49, 50, 51, 52, 92 e 100, 54, 55: il Consiglio non è stato in grado di accettare la modifica delle prassi esistenti in materia di finanziamento e di informazione degli utenti, previste dagli articoli 12 e 14 della proposta, e preferisce mantenere per lo più questi articoli come vengono attualmente applicati, sostenendo su questo punto la Commissione.

L'emendamento 10 sugli atti delegati è stato accolto per la parte che riguarda l'allineamento al trattato di Lisbona e l'adeguamento degli allegati IV e da VII a IX al progresso scientifico e tecnico.

L'emendamento 22 riguardante la definizione di "mezzi di trasporto", dato che l'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera d) è abbastanza chiara, e l'emendamento 23 riguardante la definizione di "moduli fotovoltaici" in quanto gli allegati da I a IV prevedono che tutti i tipi di pannelli fotovoltaici rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva. Il Consiglio non ritiene che l'esclusione proposta dei moduli fotovoltaici sia attualmente giustificata.

Gli emendamenti 25 e 32 sono accolti per quanto riguarda la menzione delle lampade contenenti mercurio quali RAEE prioritari per la raccolta differenziata, mentre l'obbligo di raccogliere in modo differenziato tutti i RAEE è per ora troppo ambizioso. Inoltre, il Consiglio non concorda sulla menzione dei piccoli apparecchi e delle lampade a incandescenza; queste ultime sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Analogamente, riguardo all'emendamento 28, il Consiglio ritiene non praticabile la percentuale proposta per la raccolta differenziata ed è altresì del parere che la scelta di fissare l'obiettivo in relazione ai RAEE generati (invece che ai quantitativi immessi sul mercato) non sia sufficientemente basata su conoscenze. Il Consiglio sostiene inoltre la proposta della Commissione secondo cui i produttori dovrebbero essere responsabili per il conseguimento dell'obiettivo. Il Consiglio conviene che è necessario mantenere l'attuale obiettivo minimo di raccolta per un periodo transitorio. Infine, pur essendo chiaro che possono essere fissati obiettivi più ambiziosi a livello nazionale, non è necessario presentare alla Commissione un piano di miglioramento a tal fine.

Per quanto riguarda gli emendamenti 95 e 31 sugli atti delegati, il Consiglio non ritiene opportuno limitare nel tempo ulteriori soluzioni transitorie né adottare queste ultime mediante atti delegati. Analogamente, ritiene che una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE immesse sul mercato nazionale, al fine di assicurare condizioni di attuazione uniformi, debba essere stabilita mediante atti di esecuzione.

L'emendamento 26, poiché le disposizioni sull'ispezione e il monitoraggio riguardanti la direttiva nel suo insieme sono trattate nell'articolo 23.

L'emendamento 35 che aggiunge disposizioni in materia di spedizioni, in quanto la posizione comune fa riferimento al quadro giuridico completo applicabile a livello di UE alle spedizioni di rifiuti. Le norme prevedono, tra l'altro, una notifica di spedizione e la procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa nonché la certificazione che l'operazione di recupero è stata portata a termine. La certificazione dovrebbe essere contenuta nel documento di trasporto o ad esso allegata e restituita al notificatore e alle autorità competenti prima che la garanzia finanziaria possa essere svincolata. Possono essere effettuate spedizioni fuori dall'UE solo se il notificatore o l'autorità competente nel paese di destinazione può dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti funziona conformemente a norme in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente che sono equivalenti alle condizioni stabilite nella legislazione dell'UE.

L'emendamento 38 sugli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 3 intesi a integrare l'articolo 10, paragrafo 2, in quanto non si ritiene appropriato un termine per l'adozione di detti atti.

Emendamenti 39, 40, 41, 42 e 43: dato che nella fase attuale non sarebbe praticabile un obiettivo distinto riguardante la preparazione per il riutilizzo, il Consiglio ha mantenuto un obiettivo unico per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE come proposto dalla Commissione.

Emendamento 46: la documentazione relativa al volume delle AEE usate e dei materiali e componenti dei RAEE in uscita dai centri di recupero o di riciclaggio non è stata ritenuta immediatamente necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi. Tuttavia, all'articolo 11, paragrafo 6 è aggiunta una clausola di riesame affinché siano riesaminati a tempo debito gli obiettivi di recupero e i metodi di calcolo al fine di analizzare la possibilità di riferire gli obiettivi ai prodotti e materiali risultanti (output) dai processi di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Emendamento 56: sono state aggiunte le parole "preparazione per" il riutilizzo, tuttavia le parole "utilizzo" e "riutilizzo" dovrebbero essere collegate ai prodotti (per coerenza con la direttiva quadro sui rifiuti).

Gli emendamenti 58, 59, 60 e 61 riguardanti il registro per i produttori sono in parte presi in considerazione nell'articolo 16 (aggiunta dell'allegato X in cui figurano le informazioni necessarie per la registrazione e la rendicontazione), nell'articolo 17 in base al quale gli Stati membri possono prevedere la nomina di rappresentanti legali nel caso dei venditori a distanza e nell'articolo 18 sulla cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni.

L'emendamento 96 che sopprime l'articolo 21 sul comitato, dato che varie misure intese ad assicurare condizioni uniformi di attuazione della direttiva dovrebbero essere adottate, in considerazione della loro natura, come misure di esecuzione. È il caso dell'emendamento 69 riguardante l'articolo 23 (ispezioni e monitoraggio).

Per quanto riguarda l'emendamento 64 (esercizio della delega) accolto parzialmente, il Consiglio non ritiene che la delega di poteri alla Commissione debba essere illimitata nel tempo e indica invece un periodo di cinque anni rinnovabile.

L'emendamento 67 in quanto contemplato dagli articoli 16, paragrafo 1 e 23, paragrafo 1.

Gli emendamenti 70 e 71, contemplati dagli articoli 5 (sulla raccolta) e 9 (sui permessi per le operazioni di trattamento). Gli emendamenti 72 e 73 che sono presi in considerazione negli articoli 7, paragrafo 2, 11, paragrafo 4 e 16, paragrafo 4 nonché l'emendamento 74 che è preso in considerazione nell'articolo 5, tenendo conto che sono applicabili le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti (tra l'altro su permessi, registrazione e documentazione).

L'emendamento 75 riguardante l'articolo 24, in considerazione del fatto che l'indicazione di specifici articoli da recepire è stata sostituita dal riferimento alla direttiva nel suo insieme.

L'emendamento 76 sulle relazioni, in considerazione del fatto che il Consiglio ha optato a favore di un approccio semplificato, secondo il quale i riesami sono previsti dopo tre anni (articoli 2 e 7) e dopo 7 anni (articoli 7 e 11) dall'entrata in vigore. L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva sarà a disposizione della Commissione con due periodi di resoconto in 7 anni.

L'emendamento 77 relativo all'articolo 25, di cui non è chiara la necessità pratica.



#### 4. Altre modifiche incluse nella posizione del Consiglio in prima lettura

Altre modifiche sostanziali rispetto alla proposta iniziale della Commissione riguardano principalmente:

##### *a) L'articolo 2 (Ambito di applicazione)*

È stata inserita un'esclusione dal campo d'applicazione aperto per le "apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese", analogamente all'esclusione prevista nell'ambito della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

##### *b) Articolo 7 (Tasso di raccolta)*

La proposta della Commissione relativa a un tasso minimo di raccolta del 65% da raggiungere nel 2016 non è stata ritenuta realizzabile entro il periodo previsto, in considerazione degli attuali tassi di raccolta differenziata. Il Consiglio ha pertanto optato a favore di un approccio in due fasi che prevede un tasso del 45% da raggiungere entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, che dopo un altro periodo di quattro anni sarà portato al 65%.

L'articolo 7, paragrafo 2 della proposta della Commissione prevedeva già soluzioni transitorie, tuttavia il Consiglio ha inserito nella posizione comune una deroga temporanea per affrontare particolari difficoltà nel raggiungimento del tasso di raccolta in un numero limitato di Stati membri.

##### *c) Articolo 11 (Obiettivi di recupero)*

Data l'esigenza di prevedere un periodo transitorio realistico prima di raggiungere i nuovi obiettivi e vista l'esigenza di ulteriori adeguamenti dopo l'entrata in vigore dell'ambito di applicazione aperto (con il conseguente passaggio da 10 a cinque categorie), gli obiettivi sono precisati in un nuovo allegato V. Inoltre, al fine di stabilire condizioni di esecuzione uniformi, sono previste all'articolo 11, paragrafo 2 norme aggiuntive per i metodi di calcolo relativi all'applicazione degli obiettivi minimi.

*d) Articolo 23 (ispezione e monitoraggio) e allegato VI riguardante i requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE*

Le disposizioni riguardanti le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE sono state precisate in modo da richiedere in particolare che le spedizioni di AEE inviate al produttore o ai terzi che agiscono a suo nome avvengono nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese. Inoltre le spedizioni di AEE ad uso professionale usate possono essere inviate per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita e le spedizioni di AEE ad uso professionale usate difettose possono essere inviate per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.

*e) Articolo 24 (recepimento)*

È stata soppressa l'aggiunta proposta di un riferimento alla tabella di correlazione nel paragrafo 1.

#### **IV. CONCLUSIONE**

Il Consiglio ritiene che la posizione del Consiglio in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato. Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista di una rapida adozione della direttiva proposta.

---